Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 22/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo dell'11 marzo 2026 (e reclamo presentato il 14 gennaio 2026), la ricorrente, assicurata con polizza sanitaria decorrente dal 30 aprile 2019, lamentava il mancato rimborso delle spese mediche sostenute per l'intervento di correzione dell'isterocele di 4° grado, eseguito il 16 novembre 2024 presso una casa di cura privata.
Contestava, in particolare, la motivazione del diniego, secondo cui la patologia trattata sarebbe stata preesistente alla stipulazione del contratto, osservando che l'isterocele di 4° grado costituisce una condizione suscettibile di insorgere e aggravarsi nel tempo, non necessariamente riconducibile, quale conseguenza diretta o evoluzione prevedibile, a pregresse condizioni di diversa entità; che l'intervento si era reso necessario a fronte di una condizione sopravvenuta alla stipulazione del contratto; e che la preesistenza rileva solo

ove incida sulla valutazione del rischio e sia causalmente efficiente rispetto all'evento assicurato, circostanza nella specie esclusa dalla documentazione sanitaria prodotta.
Riferiva, infine, di aver proposto all'impresa, dopo il riscontro al reclamo del 6 febbraio 2026, una definizione transattiva della controversia nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate.
Concludeva chiedendo all'Arbitro il riconoscimento della somma di 24.731,76 euro.
Regolarmente costituitasi, l'impresa eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy,* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), per genericità della domanda e dell'esposizione dei fatti; deduceva altresì che la stessa quantificazione della domanda, riferita alla metà delle spese sostenute, finirebbe per riconoscere che il valore della controversia eccede i limiti di competenza dell'Arbitro; eccepiva, infine, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, richiedendo la definizione della controversia accertamenti tecnici che il Collegio non può disporre.
Nel merito, rappresentava di aver negato l'autorizzazione in forma diretta dell'intervento programmato – consistente in isteroscopia operativa per asportazione di polipi, colposospensione per correzione del cistocele e sospensione dell'utero al sacro per correzione del prolasso uterino – e, successivamente, il rimborso delle spese, in quanto dalla visita specialistica del 21 marzo 2019, anteriore alla stipulazione del contratto, e dai successivi controlli emergeva una condizione patologica (colpocele di 1° grado e miomi) di cui la patologia trattata costituirebbe evoluzione; conclusione confermata da tre pareri medico-legali concordanti. Sottolineava, inoltre, che tale condizione non era stata dichiarata nel questionario anamnestico, così impedendo la corretta valutazione del rischio, e concludeva per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto delle pretese della ricorrente.
La ricorrente non presentava repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la pretesa della ricorrente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'intervento chirurgico eseguito il 16 novembre 2024, negato dall'impresa sull'assunto che la patologia trattata costituisca evoluzione di una condizione preesistente alla stipulazione del contratto e non dichiarata nel questionario anamnestico.
Rilievo preliminare presenta nondimeno le eccezioni preliminari sollevate dall'impresa.
Con una prima eccezione è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per genericità della domanda.
L'eccezione non merita accoglimento.
Come più volte affermato dal Collegio, la determinatezza della domanda va infatti apprezzata alla luce del contenuto complessivo del ricorso e dei documenti allegati (cfr. Decisione AAS n. 643/2026). Nel caso di specie, i fatti posti a fondamento della pretesa vantata risultano esposti nel modulo di ricorso, nel documento integrativo e nel reclamo del 14 gennaio 2026, mentre la documentazione contrattuale è stata prodotta unitamente al ricorso, sicché *petitum* e *causa petendi* risultano agevolmente individuabili.
Con una seconda eccezione, l'impresa ha poi chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza per valore dell'Arbitro, ai sensi dell'art. 3, del Decreto.

Neppure tale eccezione merita, invero, di essere accolta.

La domanda proposta dal ricorrente ha infatti ad oggetto la corresponsione della somma di 24.731,76 euro, contenuta entro il limite di 25.000,00 euro previsto, per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni, dall'art. 3, comma 4, lett. b), n. 2, del Decreto; ed è a tale domanda, così come formulata, che deve aversi riguardo ai fini della competenza, senza che rilevi il maggiore importo delle spese complessivamente sostenute.

Infine, con una terza eccezione, l'impresa ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 11, comma 8, del Decreto, stante il suo carattere non esclusivamente documentale.

Tale eccezione appare fondata e merita dunque di essere accolta. A mente della disposizione citata (art. 11, comma 8, del Decreto), il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari accertamenti istruttori che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto, non può disporre, essendo le controversie esclusivamente documentali e non potendo l'Arbitro disporre l'espletamento di perizie tecniche.

Vero è che, come questo Collegio ha reiteratamente chiarito, nessun automatismo si dà tra natura scientifica o tecnica delle questioni da dirimere e necessità di una consulenza tecnica, ben potendo il Collegio, quale *peritus peritorum*, valutare congruo il compendio documentale a propria disposizione per addivenire a una decisione resa secondo diritto (cfr. Decisione AAS n. 397/2026).

Nel caso di specie, tuttavia, la soluzione della controversia presuppone cognizioni tecnico-scientifiche idonee a ricostruire l'eziologia e l'evoluzione della fattispecie concreta e il compendio documentale non consente di per sé di dirimere il contrasto tra le valutazioni tecniche delle parti, donde la necessità di una consulenza tecnica che è nondimeno precluso al Collegio di acquisire (cfr. Decisione AAS n. 423/2026; Decisione AAS n. 789/2026; Decisione AAS n. 850/2026).

Il ricorso è pertanto inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA